



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2602 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CO.MET.FER S.P.A. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA INTERPORTO, 5 A SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/206 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- vii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- i. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- i. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- ii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- iii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- viii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- iv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- v. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- vi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- viii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- x. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- xi. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- xii. l’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che recita testualmente: “*Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.*” mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: “*Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*”
- xiii. L’articolo 39 - **Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio** delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - posto in salvaguardia dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione 29 settembre 2009, n. 2884 dal 27 ottobre 2009 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 88 della Regione stessa) – che recita testualmente: “*1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico; ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...)*”.

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con determinazione provinciale prot. n. 56444 del 02/07/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito nel comune di Santo Stino di Livenza (VE) in Via Interporto 5 per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi previste ai punti R13, R12 ed R4 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla realizzazione del progetto di modifica funzionale dell'impianto medesimo, presentato con protocolli n. 5061 e 5062 del 22/01/2014 ed integrato con prot. n. 44674 del 30/05/2014, relativamente agli interventi volti a consentire l'estrazione dei metalli dal disassemblaggio di RAEE e la valorizzazione di plastica, schede elettroniche, alternatori ed altri materiali recuperabili, senza variazioni della capacità di trattamento annuale e giornaliera, e con le ulteriori modifiche richieste con i prot. n. 88486 del 24/10/2014 e n. 28603 del 03/04/2015;

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 12095 del 12/02/2016, la Ditta ha trasmesso:

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- la dichiarazione di nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006;
- la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio in data 29/02/2016;
- la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 12095 del 12/02/2016 la ditta ha presentato l'iscrizione al centro di coordinamento RAEE avvenuta in data 16/11/2015, così come richiesto al punto 8 del provvedimento prot. n. 56444 del 02/07/2015;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 95439 del 10/11/2016 la ditta ha presentato l'aggiornamento del Programma di Controllo così come richiesto al punto 6 del provvedimento prot. n. 56444 del 02/07/2015;

Considerato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 22216 del 15/03/2016 la ditta ha presentato il Piano di Gestione Operativa;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 30488 del 08/04/2016 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale del sopraccitato provvedimento;

Considerato che con prot. n. 78023 del 09/09/2016 è stato rilasciato il provvedimento che integra il precedente avente prot. n. 56444 del 02/07/2016;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 82492 del 27/09/2016 la ditta ha presentato il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto e la contestuale istanza di autorizzazione all'esercizio definitivo;

Considerato che con nota prot. n. 95398 del 10/11/2016 si è trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo e la contestuale richiesta di parere al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV in merito alla documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta con l'istanza di cui sopra;

Atteso che con nota acquisita al prot. n. 107065 del 19/12/2016 il Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV ha trasmesso il parere favorevole alla documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fidejussoria n. 1/52017/96/780347871 e dalle relative appendici, emesse da Unipolsai Assicurazioni SpA con scadenza il 02/01/2020 e dalla polizza RCI n. 7816100439829 emessa da Milano Assicurazioni SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30/06/2017;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 con scadenza il 03/07/2018;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013, con scadenza il 20.09.2019;

Ritenuto che il Piano di Gestione Operativa acquisito agli atti con prot. n. 22216 del 15/03/2016 non è comprensivo di tutte le procedure relative agli adempimenti previsti dal provvedimento di autorizzazione prot. n. 56444 del 02/07/2015;

Visto che con numeri di serie 01131882527817 e 01160574431574 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Visto che con prot. n. 108178 del 22/12/2016 è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 15627 del 22/02/2017 la ditta ha trasmesso la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale ai sensi del DPR n. 445/2000, in adempimento al punto 7 del provvedimento prot. n. 108178;

Considerato che con la medesima nota di cui sopra la ditta ha presentato l'aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in adempimento al punto 9 del provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

Considerato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 9892 del 06/02/2017 la ditta ha richiesto le seguenti modifiche del provvedimento sopra citato:

- stralcio dell'art. 2 (seconda numerazione);
- stralcio dell'art. 20 (seconda numerazione);
- precisazione in merito all'art. 39 (seconda numerazione)

Ritenuto di procedere alla correzione della numerazione dei punti del provvedimento prot. n. 108178 del 22/12/2016, allo stralcio del punto 20 poiché in contrasto con il punto 16 del medesimo provvedimento e all'aggiunta della precisazione richiesta al punto 39, specificando che il controllo radiometrico riguarda i rifiuti metallici;

Considerato che per quanto riguarda lo stralcio dell'art. 2 richiesto, si è convocato con nota prot. n. 34974 del 20/04/2017, un incontro tecnico, di verbale prot. n. 49035, dal quale è emerso che non sussistono elementi per poter procedere con quanto richiesto dalla ditta in merito a questo punto;

Visto che con nota prot. n. 49152 del 05/06/2017 è stato trasmesso il sopraccitato verbale;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 51869 del 13/06/2017 la ditta ha dato riscontro al verbale prot. n. 49035, invitando la Città metropolitana di Venezia a contestualizzare la prescrizione di cui al punto 2 (seconda numerazione) della determina prot. n. 108178 del 22/12/2016 al territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, ovvero la Provincia di Venezia;

Ritenuto di accogliere la richiesta di circoscrivere il campo di applicazione della prescrizione citata, prevedendone il rispetto nel territorio nel quale si applica la L.R. 52/2012, ovvero la Regione Veneto;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica e sostituzione del provvedimento prot. n. 108178 del 22/12/2006 con le limitazioni sopra evidenziate;

Considerata la modifica dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 56491 del 27/06/2017;

Visto che nel sopraccitato provvedimento per mero errore materiale non è stata allegata la planimetria;

Ritenuto di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisce quello avente prot. n. 56491 del 27/06/2017;

DETERMINA

- 1) L'autorizzazione all'esercizio prot. n. 108178 del 22/12/2016 viene modificata e sostituita dal presente provvedimento;
- 2) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta CO.MET.FER S.p.A. (C.F. 01954890263) con sede legale in Via Piovega 31040 CESSALTO TV e impianto in Via Interporto 5 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
R13: Messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti prodotti destinati al successivo recupero.
R12 SC: Selezione e cernita, riduzione volumetrica finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento.
R12 EL: Eliminazione delle frazioni estranee.
R12 A: Accorpamento, consistente nell'unione di rifiuti aventi il medesimo CER, senza variazione del CER del rifiuto in uscita dal trattamento.
R4: omogeneizzazione, selezione e cernita, riduzione volumetrica per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, destinati all'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI, anche mediante l'operazione di riduzione volumetrica effettuata con taglio con fiamma ossiacetilenica/ossipropanica, per strutture metalliche di grandi dimensioni in ingresso, da svolgersi sui rifiuti conferibili presso l'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, per le

operazioni e nelle aree specificate in **tabella 1** e nella **planimetria**, entrambe **allegate** e facenti parte integrante del presente provvedimento.

- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 4.
- 4) Il presente provvedimento ha **validità fino al 01/01/2020** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza, alla quale dovrà essere allegato il rinnovo delle fideiussioni, secondo quanto specificato nella DGRV 2721/2014.
- 5) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice di recepimento alla fideiussione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 6) La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni dal rinnovo**.
- 7) Il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni dalla scadenza**, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.
- 8) La dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e citata in premessa dovrà essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

RIFIUTI

- 9) La ditta è autorizzata all'omogeneizzazione di rifiuti in ingresso all'impianto aventi diverso codice CER, limitatamente a rifiuti merceologicamente simili, esclusivamente finalizzata alla predisposizione di cumuli omogenei di rifiuti stoccati nella medesima area funzionale e destinati al medesimo trattamento all'interno dello stabilimento (R4), secondo i raggruppamenti specificati nella tabella seguente:

CER	DESCRIZIONE	AREE DI STOCCAGGIO
100299	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	26
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	
160117	Metalli ferrosi	
170405	Ferro e acciaio	
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	
191202	Metalli ferrosi	
200140	Metallo	
101099	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione dell'alluminio	
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	
150104	Imballaggi metallici	
160118	Metalli non ferrosi	
170402	Alluminio	
170407	Metalli misti	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	
191203	Metalli non ferrosi	

Qualora si preveda il completamento dell'operazione di recupero R4 con tempistiche superiori alle 48 ore, l'operazione di omogeneizzazione dovrà essere registrata nel registro di carico e scarico con causale R12, specificando nello spazio dedicato alle annotazioni la dicitura "omogeneizzazione preliminare".

- 10) La quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso e rifiuti CER 191202 e 191203 prodotti dalle attività R12 effettuate presso l'impianto è pari a **35.000 t**, di cui un massimo di rifiuti stoccabili destinati alla sola messa in riserva pari a **15.300 t**.

Nell'ambito delle 35.000 tonnellate di rifiuti stoccabili, sono individuati i seguenti quantitativi massimi:

- 31.800 tonnellate di rifiuti appartenenti alle categorie di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05/02/98;
- 200 tonnellate di rifiuti appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 7 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05/02/98;
- 3000 tonnellate degli ulteriori CER ammessi in impianto.

La quantità stoccabile di rifiuti prodotti diversi da quelli codificati con CER 191202 e 191203 è pari a **125 t** I rifiuti in ingresso codificati con CER 191202 e CER 191203 e quelli ottenuti dall'operazione di recupero R12 aventi il medesimo codice CER devono essere mantenuti distinti con apposita cartellonistica.

L'impianto potrà trattare 200.000 t/anno di rifiuti per una potenzialità massima giornaliera pari a 900 t/giorno. Tale potenzialità dovrà intendersi comprensiva delle operazioni R12 qualora non finalizzate a successivo trattamento presso l'impianto medesimo.

E' autorizzato lo stoccaggio (R13/D15) del rifiuto con CER 200303: "residui dello spazzamento del piazzale dell'impianto", prodotto dall'attività di pulizia dell'impianto, stoccabile nell'area 30.

- 11) Su ciascuna delle prime 10 partite in ingresso del rifiuto avente codice CER 191212 "scarti da selezione di rifiuti provenienti da impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi privi di tecnologia idonea ad estrarre la frazione metallica", da sottoporre all'operazione R4/R13, dovranno essere svolte le seguenti valutazioni:
 - Analisi merceologica in ingresso per valutare il contenuto della frazione metallica;
 - Caratterizzazione merceologica e pesatura delle frazioni esitanti dal trattamento;
 - Determinazione della percentuale della frazione metallica estratta.
- 12) Gli esiti delle valutazioni di cui al punto precedente dovranno essere relazionati **entro 30 giorni dal termine del ricevimento** dei suddetti carichi, alla scrivente Città metropolitana che confermerà o meno, con apposita nota scritta, la prosecuzione dell'attività di ricezione e trattamento del CER 191212.
- 13) L'operazione di recupero R12EL, consistente nella mera eliminazione di impurezze contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER in ingresso.
- 14) L'operazione di recupero R12SC, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19.
- 15) I rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R12A ed R12EI potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso una operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato;
- 16) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificate con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione svolta, così come indicato nella tabella in allegato 1.
- 17) L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni dall'ottenimento.**
- 18) L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al mantenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni dall'ottenimento.**

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

- 19) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 10 del presente provvedimento, sono quelli sotto elencati:

CER	DESCRIZIONE
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	Pneumatici fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

160122	Componenti non specificati altrimenti
160601*	Batterie al piombo
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200303	Residui dello spazzamento del piazzale
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo sopra citato, dando comunicazione alla Città metropolitana a mezzo PEC o fax **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando una relazione nella quale sia ricostruita l'origine.

- 20) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche, salvo nel caso in cui si tratti di rifiuti provenienti da produttore originario e in modo continuativo da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso sarà sufficiente che il carico in ingresso sia accompagnato da un'indicazione che faccia riferimento alla relativa omologa contenente la caratterizzazione del rifiuto e detenuta presso l'impianto COMETFER SpA. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.
- 21) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica che ne attesti la non pericolosità e relativo verbale di campionamento, ovvero, nel caso dei soli RAEE conferiti in impianto, da "scheda tecnica" di sicurezza del macchinario o analisi merceologica dello stesso qualora disponibile. La certificazione analitica e/o la dichiarazione dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- 22) In deroga a quanto prescritto dai precedenti punti, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
- 23) Qualora i cavi elettrici con il conduttore metallico, codificati con i codici CER "voce a specchio", ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.

- 24) I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".
- 25) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall'impianto alle specifiche UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per le materie prime secondarie derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui ai regolamenti europei UE n. 333/2011 ed UE n. 715/2013, le verifiche dovranno essere invece effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
- 26) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Fanno eccezione le analisi da effettuarsi sui rifiuti in ingresso a matrice rame ed a matrice ferro, acciaio, alluminio (e loro leghe) che sono da riferirsi a quanto specificato dai regolamenti CE n. 715/2013 e n. 333/2011.
- 27) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice a specchio e prodotti dall'impianto, non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima pari a 1.000 tonnellate. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. Fanno eccezione le analisi da effettuarsi sui rifiuti in uscita a matrice rame ed a matrice ferro, acciaio, alluminio (e loro leghe) che sono da riferirsi a quanto specificato dai regolamenti CE n. 715/2013 e n. 333/2011.

Le procedure per eventuali ulteriori verifiche analitiche annuali dei rifiuti in uscita dall'impianto proposte dalla ditta dovranno essere specificate nel Piano di gestione Operativa richiesto al punto 9) del presente provvedimento; il campionamento in tal caso dovrà comunque avvenire su lotti chiusi, ovvero la cui origine sia ricostruibile con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto, della dimensione massima di 1000 tonnellate.

- 28) I rifiuti aventi codice XXXX99 dovranno essere descritti per esteso nel campo note del registro di carico scarico e nei formulari di trasporto.
- 29) I rifiuti codificati con CER 160106 dovranno essere accompagnati dalla relativa certificazione di avvenuta bonifica che attesti la non pericolosità del rifiuto.
- 30) E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- 31) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.
- 32) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 33) Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
- 34) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in procedura semplificata, idonei alla loro ricezione.
- 35) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate.
- 36) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Resta fermo quanto specificato nelle procedure di gestione dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto e che non sono avviati a utilizzo diretto in impianti quali acciaierie e fonderie, ma che vengono inviati presso aziende cosiddette "trade" di gestione intermedia dei metalli, come specificato nelle integrazioni di cui al prot. n. 6906 del 26.01.2015, prevedendo in aggiunta una autodichiarazione da parte dell'azienda "trade" acquirente, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, che il destino finale di tali materiali sia quello del riutilizzo

in acciaierie e fonderie, come previsto dalla norma richiamata. L'ottenimento di detta autodichiarazione sarà limitato tuttavia alla gestione dei materiali che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti europei sopra richiamati.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

- 37) Presso ogni area gestionale dovrà essere apposta apposita cartellonistica che segnali l'uso specifico dell'area, mentre per ogni singola partita di rifiuti dovrà essere ricostruibile informaticamente presso gli uffici aziendali (e riscontrabile in impianto):
 - a) provenienza;
 - b) tipologia e classificazione del rifiuto;
 - c) codice del rifiuto;
 - d) quantità.
- 38) Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli, box o piazzale, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 39) L'altezza massima dei cumuli non dovrà superare i 12 mt e dovrà essere attentamente valutata e descritta in maniera esplicita nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 40) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 41) I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante, e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione.
- 42) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 43) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 44) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 45) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 46) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 47) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine per i rifiuti destinati a recupero, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 48) Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgombri, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso. Gli accessi devono essere altresì chiaramente identificati e segnalati.
- 49) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 50) Lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice CER 16 01 06, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressate, all'interno di cassoni scarrabili, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003.
- 51) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 52) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

SCARICHI

- 53) La Società CO.MET.FER. S.r.l. è altresì autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale della piattaforma merceologica di cui è titolare.
- 54) L'autorizzazione di cui al punto 57 costituisce anche autorizzazione allo scarico nel Canale Consorziale "Cernetta" a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 55) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 56) La Società è tenuta a mantenere in condizione di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto stesso e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- 57) La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza e a quarzite, per i carboni attivi esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.
- 58) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 120 (centoventi) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, alluminio, cromo totale, cromo esavalente, ferro, nichel, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, solidi sospesi totali, tensioattivi totali, idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
- 59) Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui al punto 62; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- 60) A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 61) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 62) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 63) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

- 64) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 65) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 66) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 67) Su tutti i rifiuti metallici e sui rifiuti RAEE conferiti, dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 68) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo.
- 69) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 70) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 71) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 72) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 73) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 74) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 75) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 76) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 77) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 78) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 79) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 80) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di SANTO STINO DI LIVENZA (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 81) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 82) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 83) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 84) Il provvedimento prot. n. 56491 del 27/06/2017 è annullato e sostituito dal presente provvedimento.

- 85) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 86) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta CO.MET.FER S.p.A., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di SANTO STINO DI LIVENZA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1

TABELLA 1 RIFIUTI IN INGRESSO

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' RECUPERO	AREA STOCCAGGIO
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	30
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13	30
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13	30
030199	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice legnosa	R13	30
070213	Rifiuti plastici	R13	30
070299	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice plastica	R13	30
100210	Scaglie di laminazione	R13-R12 ^{EL} -R4-R12 ^A	37
100299	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	24-26
100899	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	24
101099	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione dell'alluminio	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	6-17-27
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13	30
110501	Zinco solido	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	12
110599	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice metallica non ferrosa	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	12
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	15-37-26
120102	Particolato di materiali ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	15-19-20-23-26-37
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	1-2-5-6-12-17-27-33-34-35-36
120104	Particolato di materiali non ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	1-2-3-4-5-6-7-12-17-27-31-32-33-34-35-36
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13	30
120117	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116	R13-R12 ^A	30
120199	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	1-2-3-4-6-7-12-17-19-20-23-26-27-31-32-33-35
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	30
150102	Imballaggi in plastica	R13	30
150103	Imballaggi in legno	R13	30
150104	Imballaggi in metallo	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	6-17-23-27-32
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13	30
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	30
150107	Imballaggi in vetro	R13	30
160103	Pneumatici fuori uso	R13	30-39
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	19-20
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (cingolati e rimorchiabili)	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	20-21-26
160116	Serbatoi per gas liquido	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	16
160117	Metalli ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	19-20-21-38-26
160118	Metalli non ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	6-8-16-17-27
160119	Plastica	R13	30
160120	Vetro	R13	30
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	13-35
160122	RAEE	R13-R12 ^{SC} -R12 ^A -R4	Nuova area RAEE
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13-R12 ^{SC} -R12 ^A -R4	30, nuova area RAEE
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13-R12 ^{SC} -R12 ^A -R4	30-14, nuova area RAEE










ALLEGATO 1


TABELLA 1 RIFIUTI IN INGRESSO

160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	30
170101	Cemento	R13	30
170102	Mattoni	R13	30
170103	Mattonelle e ceramiche	R13	30
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13	30
170201	Legno	R13	30
170202	Vetro	R13	30
170203	Plastica	R13	30
170401	Rame, bronzo, ottone	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	1-2-3-4-31-33-34-35
170402	Alluminio	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	2-6-7-16-17-27-32
170403	Piombo	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	8
170404	zinco	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	12
170405	Ferro e acciaio	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	15-18-19-20-21-26
170406	Stagno	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	33
170407	Metalli misti	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	6-14-17-18-24-27
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	10-11-35
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13	30
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13	30
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	21-26
191001	Ferro e acciaio	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	21-23-26
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	6-17-27-32-34
191202	Metalli ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-26-37
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14-16-17-18-24-27-31-32-33-34-35-36
191204	Plastica	R13	29-30-39
191207	Legno	R13	30
191205	Vetro	R13	30
191212	Scarti da selezione di rifiuti provenienti da impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi privi di tecnologia idonea ad estrarre la frazione metallica	R4-R13	17-27-32
200101	Carta e cartone	R13	30
200102	Vetro	R13	30
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-R12 ^{SC} -R12 ^A -R4	30, nuova area RAEE
200138	Legno	R13	30
200139	Plastica	R13	30
200140	Metallo	R13-R12 ^{SC} -R12 ^{EL} -R12 ^A -R4	8-19-20-21-26







		Studio A&C Via... ...
Oggetto: CONTERFER S.p.A. Stato di progetto: STADIO DI PROGETTO Foglio: 3		
Data: 2017	Foglio: 3	Foglio: 3

LEGENDA

-  New-Jersey partietrali
-  Servizi / Spogliatoio
-  Area Triturazione MPS
-  Area deposito materiali/attrezzature
-  Area manutenzione
-  Area messa in sicurezza
-  Area di stoccaggio MPS
-  Aree di lavorazione
-  Aree di stoccaggio rifiuti



Dettaglio area trattamento RAEE
Scala 1: 100

- Legenda**
-  40 Messo in Riserva RAEE
 -  41 Area componenti recuperabili
 -  42 Area componenti non recuperabili
 -  43 Area componenti ambientalmente critiche
 -  banco di lavoro
 -  operatori